



IMPRESA VERDE
MARCHE SRL



Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022
OGNI EUROPO LANCIA PER IL TERZO ANNO FONDI PER LO SVILUPPO RURALE



LE PRINCIPALI NOVITA' DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

**Cosa cambia per l'operatore biologico con il
Regolamento (UE) 2018/848 e i successivi regolamenti
esecutivi e delegati**

Pubblcazione finanziata nell'ambito del PSR 2014-2020 sottomisura 1.2.
progetto id.51824 che prevede la partecipazione comunitaria

SOMMARIO

<i>INTRODUZIONE</i>	2
<i>IL NUOVO QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA EUROPEA</i>	3
<i>OBIETTIVI E PRINCIPI DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA</i>	5
<i>LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL REG. (UE) 2018/848</i>	7
➤ <i>Nuovi prodotti certificabili</i>	7
➤ <i>Misure preventive e precauzionali</i>	8
➤ <i>Aziende miste</i>	10
➤ <i>Il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione</i>	11
➤ <i>Contaminazioni accidentali da prodotti fitosanitari</i>	12
➤ <i>Il materiale riproduttivo eterogeneo</i>	13
➤ <i>Introduzione di animali non biologici</i>	14
➤ <i>Alimentazione animale (ruminanti)</i>	15
➤ <i>Pratiche zootecniche</i>	15
➤ <i>La certificazione di gruppo</i>	16
➤ <i>Divieto uso OGM</i>	18
➤ <i>Origine della materia prima</i>	19
➤ <i>Controlli e certificazione</i>	20
➤ <i>Norme eccezionali di produzione</i>	22

INTRODUZIONE

Dal 1° gennaio 2022, con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2018/848, l'agricoltura biologica europea è entrata in una nuova fase, probabilmente quella della maturità. Dopo il regolamento 2092 del 1991, nato dalle esigenze dei consumatori e per un mercato in crescita, dove l'agricoltura biologica aveva anche il compito di contenere le eccedenze produttive e a cui veniva riconosciuto un contributo per le perdite di resa, ha fatto seguito il regolamento 834 dal 2007 al 2021. In questo secondo periodo la protezione dell'ambiente assumeva un ruolo centrale e al metodo biologico veniva riconosciuta un'importanza fondamentale nella conservazione delle risorse naturali e della biodiversità, e nella salvaguardia del benessere animale.

Attualmente, nell'era dell'agricoltura 4.0, il biologico è diventato lo strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi della sostenibilità ambientale, stabiliti dal Green Deal Europeo attraverso le strategie Farm to Fork e Biodiversità.

Di fronte alla crisi dei cambiamenti climatici, con effetti dannosi, se non catastrofici, sempre più evidenti anche per il mondo agricolo, l'agricoltura biologica ha il compito di riaffermare la validità dei suoi principi ispiratori e dell'efficacia delle sue pratiche agronomiche benefiche per il clima e l'ambiente, oltre a consolidare il rapporto di fiducia con i consumatori in un'ottica di assoluta trasparenza. Il nuovo regolamento sul biologico, da questo punto di vista, oltre a rafforzare i suoi principi fondamentali, si propone di promuovere le filiere corte e la produzione locale, conservare la fertilità dei suoli a lungo termine, contribuire a un ambiente non

tossico, preservare elementi del paesaggio naturale, contribuire a un elevato livello di biodiversità, allevare animali da reddito nel rispetto del loro benessere.

IL NUOVO QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA EUROPEA

Dal 1° gennaio 2022, con un anno di ritardo sull'inizio della sua entrata in vigore ufficiale a causa della pandemia da sars-covid2, il settore del biologico ha nuove regole a livello europeo. **Il nuovo regolamento 848 del 2018**, che ha abrogato il vecchio impianto normativo del 2007, si compone di una parte generale con **61 articoli** e **6 allegati**, riguardanti l'applicazione della norma. Al regolamento 2018/848 hanno fatto seguito una serie di **regolamenti secondari** che lo integrano, lo modificano e ne dettano le norme di esecuzione.

A questo proposito, si definiscono **regolamenti di esecuzione** quelli finalizzati a dettare norme specifiche, ovvero predispongono gli strumenti più opportuni per l'effettiva messa in pratica delle disposizioni di legge, oppure hanno la funzione di precisare e integrare le norme predisposte dalla legge (funzione interpretativa).

I **regolamenti delegati**, invece, sono atti tramite i quali si possono precisare determinate caratteristiche tecniche o modificare taluni elementi di un atto legislativo, per esempio i contenuti degli allegati.

Il nuovo Regolamento Biologico dell'UE e il suo diritto derivato (regolamenti di esecuzione, regolamenti delegati e rettifiche ai regolamenti) sono consolidati per aree di raggruppamento.

Limitatamente alle produzioni vegetali e animali, ad esempio, per conoscere il dettaglio delle norme è necessario fare riferimento all'Allegato II, rispettivamente parte I e parte II, del regolamento base 848, che a loro volta rimandano al **Regolamento di esecuzione 2021/1165** per sapere quali prodotti fitosanitari, concimi e ammendanti sono utilizzabili nel metodo biologico, e al **Regolamento di esecuzione 2020/464** per conoscere la densità degli animali ammessa nell'allevamento biologico, oltre ad altre norme tecniche.

Struttura del Regolamento

REGOLAMENTO DI BASE (Reg. 848/2018)



ARTICOLATO

- **Considerando** (n. 123)
- **CAPO I** Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
- **CAPO II** Obiettivi e principi generali
- **CAPO III** Norme generali di produzione
- **CAPO IV** Etichettatura
- **CAPO V** Certificazione
- **CAPO VI** Controlli ufficiali, non conformità
- **CAPO VII** Scambi con i Paesi Terzi
- **CAPO VIII** Disposizioni generali, circolazione prodotti bio, deroghe
- **CAPO IX** Disposizioni procedurali, transitorie e finali

ALLEGATI

- 1- Ambito di applicazione (prodotti aggiuntivi)**
- 2- Norme dettagliate di produzione**
 - Parte 1 Vegetale
 - Parte 2 Zootecnica
 - Parte 3 Acquacoltura e alghe
 - Parte 4 Prodotti trasformati
 - Parte 5 Mangimi
 - Parte 6 Vino
 - Parte 7 Lieviti
- 3- Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti**
- 4- Termini bio**
- 5- Logo**
- 6- Modello di certificato**

OBIETTIVI E PRINCIPI DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

Per capire le basi concettuali e lo spirito con cui il legislatore si è approcciato alla materia nella stesura del nuovo Reg. (UE) 2018/848 è sufficiente riprendere il primo “*Considerando*” del regolamento stesso “*La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. La produzione biologica esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e,*

dall'altro, fornendo al pubblico beni che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale”.

Rispetto alla precedente normativa, **molti obiettivi e principi sono stati rafforzati ed ampliati**. Partendo dal presupposto che la produzione biologica è un **sistema di gestione sostenibile**, dei principi generali fondamentali del Reg. 2018/848 viene riaffermata la **produzione connessa al suolo** per le produzioni vegetali e di quella animale **legata alla terra**, la **incentivazione all'utilizzo di sementi e animali** con un elevato grado di diversità genetica, di resistenza alle malattie e di longevità, il mantenimento di un **elevato livello di benessere degli animali**, rispettando le esigenze specifiche delle specie. Il nuovo regolamento è centrato sull'obiettivo di **fortificare la fiducia del consumatore sul prodotto**, puntando sulla sua percezione di qualità e sul processo con cui tale prodotto è stato ottenuto.

In definitiva, rimangono fermi i seguenti capisaldi:

- Rispetto dei cicli naturali
- No agli OGM
- No alle radiazioni ionizzanti
- No alla clonazione
- No ad allevamenti animali poliploidi artificialmente indotti
- Limitazione degli input esterni

La produzione biologica, nello specifico, con il Reg. 2018/848, **persegue i seguenti obiettivi generali:**

- a) Contribuire a tutelare l'ambiente e il clima;
- b) Conservare a lungo termine la fertilità dei suoli;

- c) Contribuire a un alto livello di biodiversità;
- d) Contribuire efficacemente a un ambiente non tossico;
- e) Contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;
- f) Promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell'Unione;
- g) Incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione;
- h) Contribuire allo sviluppo dell'offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica;
- i) Contribuire a un elevato livello di biodiversità, in particolare utilizzando materiale fitogenetico di vari tipi, come materiale eterogeneo biologico e varietà biologiche adatte alla produzione biologica;
- j) Promuovere lo sviluppo di attività di miglioramento genetico biologico dei vegetali, al fine di contribuire a prospettive economiche favorevoli del settore biologico.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL REG. (UE) 2018/848

Nuovi prodotti certificabili

Il Reg. 2018/848 si applica ai **prodotti provenienti dall'agricoltura, incluse l'acquacoltura e l'apicoltura**, elencati nell'**allegato I del TFUE**, e ai **prodotti derivanti da tali prodotti**, qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell'Unione o esportati da essa, o siano **destinati ad esserlo**:

- a) **prodotti agricoli vivi o non trasformati**, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
- b) **prodotti agricoli trasformati** destinati a essere utilizzati come alimenti;
- c) **mangimi**.

Con il regolamento 848, Allegato I, sono stati introdotti nuovi prodotti certificabili, sempre strettamente legati al settore agricolo, di seguito elencati:

- Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi,
- Mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo, e altre parti commestibili simili di vegetali e derivati,
- Sale,
- Bozzoli di bachi da seta,
- Gomme e resine naturali,
- Cera d'api,
- Oli essenziali,
- Turaccioli di sughero naturale, non agglomerati e senza leganti,
- Cotone, non cardato né pettinato,
- Lana, non cardata né pettinata,
- Pelli gregge e non trattate,
- Preparati erboristici tradizionali a base vegetale.

Misure preventive e precauzionali

Le attività agricole e di trasformazione dei prodotti biologici si basano su diversi **principi specifici**, tra cui vale la pena ricordare:

- **Mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo**, la sua stabilità, la sua capacità di ritenzione idrica e la sua biodiversità, prevenire e combattere l'impoverimento in sostanza organica, la compattazione e l'erosione del suolo e nutrire i vegetali soprattutto attraverso l'ecosistema del suolo;
- **Ridurre al minimo l'impiego di risorse non rinnovabili** e di fattori di produzione di origine esterna;
- **Ricorrere a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario** e stimolano le difese naturali contro le malattie, compresi l'esercizio fisico regolare e l'accesso a spazi all'aria aperta e ai pascoli;
- Produrre alimenti biologici a partire da **ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica**.

In ogni fase di produzione, preparazione e distribuzione gli operatori devono adottare «**misure preventive**», al fine di garantire la conservazione della biodiversità e la qualità del suolo, le misure per la prevenzione e la lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, oltre alle misure che devono essere adottate per evitare effetti negativi sull'ambiente, sulla salute degli animali e sulla salute dei vegetali.

Allo stesso modo, l'applicazione di «**misure precauzionali**» sono finalizzate ad evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzate per l'uso nella produzione biologica, e la commistione di prodotti biologici con prodotti non biologici. **La verifica della conformità al regolamento sul biologico**, pertanto, da parte degli Organismi di Controlli, **si basa anche sull'analisi delle misure preventive e precauzionali** in ciascuna fase di produzione, preparazione e distribuzione messe in atto dall'operatore.

Aziende miste

In base all'art. 9 del Reg. (UE) 2018/848 - *Norme generali di produzione*, **un'azienda può essere suddivisa** in unità di produzione chiaramente ed effettivamente distinte per la produzione biologica, in conversione e non biologica, **a condizione che per le unità di produzione non biologica:**

- a) Per quanto concerne **gli animali**, siano interessate specie distinte;
- b) Per quanto concerne **i vegetali**, siano interessate varietà facilmente distinguibili.

Nel caso di **colture perenni** che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni, possono essere prese in considerazione diverse varietà non facilmente distinguibili o le stesse varietà, a condizione che la produzione in questione rientri in un **piano di conversione**, e che la conversione alla produzione biologica dell'ultima parte dell'area relativa alla suddetta produzione inizi il prima possibile e sia completata al massimo **entro cinque anni**.

Ove **non tutte le unità di produzione** di un'azienda siano gestite secondo le norme di produzione biologica, **gli operatori:**

- a) Tengono i prodotti utilizzati per le unità di produzione biologica e in conversione separati da quelli usati per le unità di produzione non biologica;
- b) Tengono separati i prodotti ottenuti dalle unità di produzione biologica, in conversione e non biologica;
- c) Provvedono a che siano tenute adeguate registrazioni per mostrare l'effettiva separazione delle unità di produzione e dei prodotti.

Il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione

Il periodo di conversione **ha inizio** non prima della data in cui l'agricoltore abbia notificato l'attività alle autorità competenti.

Nessun periodo precedente può essere riconosciuto retroattivamente come facente parte del periodo di conversione, **tranne nei seguenti casi:**

- a) Sugli appezzamenti agricoli dell'operatore **non sono stati utilizzati prodotti o sostanze diverse** da quelli autorizzati per l'uso nella produzione biologica;
- b) L'operatore può fornire le prove che gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole che, per un periodo di almeno tre anni, **non sono state trattate con prodotti o sostanze non autorizzate** per l'uso nella produzione biologica.

Per il **riconoscimento retroattivo** l'operatore presenta le seguenti informazioni e/o documentazioni:

- Denominazione e CUAU dell'operatore;
- Appezzamenti e particelle catastali interessate e colture praticate;
- Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettera e) del Reg. (UE) 2020/464:
 - a) **Nel caso della richiesta ai sensi del punto a)**, le schede ufficiali relative all'uso dei mezzi tecnici e le schede di magazzino atti a verificare acquisti dei mezzi tecnici;
 - b) **Nel caso della richiesta ai sensi del punto b)**, le prove per il riconoscimento fornite dall'operatore devono essere supportate attraverso una relazione tecnica asseverata.

L'autorità competente, a cui va presentata istanza per il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente la notifica come facente parte del periodo di conversione, è la **Regione territorialmente competente**.

Contaminazione accidentale da prodotti fitosanitari

Il reg. UE 2018/848 stabilisce **una serie di misure volte a prevenire la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati** (art. 28), definisce gli obblighi e interventi in caso di sospetto di non conformità (art. 27) e le misure da adottare in caso di residui di prodotti o sostanze non autorizzati (art. 29).

Ma nel nuovo regolamento **non viene stabilita una soglia massima europea di agenti chimici ammessi nei prodotti biologici**, e dunque, i singoli stati membri restano liberi di adottare le con normative interne le loro autonome soglie di contaminazione purché tali misure non risultino un ostacolo nella circolazione delle merci.

Per quanto riguarda le contaminazioni accidentali dei prodotti biologici, a livello europeo non c'è una armonizzazione delle norme. E' consentito, infatti, agli **Stati Membri** di avere regole che proibiscono l'etichettatura di prodotti che contengono sostanze non ammesse in agricoltura biologica sopra una determinata soglia, **ma tali regole non devono impedire la commercializzazione** di prodotti biologici ottenuti in altri Stati Membri. **Il limite in Italia di residuo accidentale**, introdotto con il D.M. 309/2011, è **pari a 0,01 mg/kg** e questo potrà essere mantenuto, ma **ciò non impedisce che un prodotto con un valore superiore, prodotto in un altro**

Stato Membro, possa essere etichettato e circolare liberamente in Italia.

Il materiale riproduttivo eterogeneo

Il materiale riproduttivo eterogeneo rappresenta una delle maggiori novità del nuovo regolamento europeo per il biologico, definito dall'art. 13 come un **insieme vegetale che non è più tecnicamente varietà** (uniforme, distinta e stabile come da normativa sementiera) ma **popolazioni derivanti da una data combinazione di genotipi** riprodotti senza modifiche in una data regione agro-climatica.

Gli elementi distintivi di questo materiale riproduttivo sono:

- a) Presenta caratteristiche fenotipiche comuni;
 - b) È caratterizzato da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive, in modo che tale insieme vegetale sia rappresentato dal materiale nel suo insieme e non da un numero ridotto di individui;
 - c) Non è una varietà ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio;
 - d) Non è una miscela di varietà;
 - e) E' stato prodotto in conformità al regolamento sul biologico.
- L'innovazione del materiale eterogeneo vale per tutte le specie agrarie e ortive, includendo anche popolazioni locali particolarmente eterogenee. **Per commercializzare tale materiale riproduttivo è necessaria una registrazione**, da effettuarsi tramite notifica da inviare all'ufficio Agricoltura Biologica del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Il Regolamento delegato (UE) 2021/1189 specifica i requisiti qualitativi e fitosanitari, di imballaggio ed etichettatura, per la tracciabilità e la manutenzione.

Le ditte sementiere e gli agricoltori con licenza sementiera in deroga **potranno inviare le notifiche dal primo gennaio 2022**, e dovranno essere **iscritti al RUOP** (Registro Ufficiale Operatori Professionali), oltre ad essere certificati bio.

Introduzione di animali non biologici

Banca dati: il Reg. 2018/848 prevede che gli Stati membri si dotino di banche dati dove gli operatori che commercializzano animali biologici possano rendere pubbliche, su base volontaria ed a titolo gratuito, le informazioni sugli animali biologici reperibili sul mercato. Questo sistema darà la possibilità, agli operatori bio che vogliono introdurre animali nella propria azienda, di verificare se è possibile ricorrere alle deroghe per l'introduzione di animali non bio come previsto dalla normativa. Attualmente questa banca dati non è stata ancora pubblicata.

Maschi adulti e femmine nullipare: verificata la indisponibilità in Banca dati di capi certificati, ai soli fini riproduttivi possono essere introdotti in un'azienda biologica animali non biologici, fino ad un massimo del 10% annuo per i bovini, calcolati solo sui capi adulti, 20% per suini e ovi-caprini, previo invio di una richiesta di acquisto ad almeno due fornitori di animali biologici, con acquisizione di risposta negativa o del silenzio/assenso trascorsi 5 giorni di attesa.

Razze minacciate di abbandono: per l'introduzione di animali a fini riproduttivi, l'operatore bio può introdurre nella propria azienda anche animali convenzionali, non necessariamente

nullipari, senza rispettare il limite del 40% previsto dalla precedente normativa.

Alimentazione animale (ruminanti)

Alimentazione: il nuovo Regolamento ammette che, in caso di conversione simultanea di terreni e animali, durante il periodo di conversione dell'unità di produzione, gli animali presenti in tale unità dall'inizio del periodo di conversione possono essere nutriti anche con mangimi in conversione prodotti nell'azienda stessa durante il primo anno di conversione. Fino al 31 dicembre 2023 la percentuale di mangime somministrato agli animali bio aziendali deve provenire dall'azienda stessa per almeno il 60%, mentre dal primo gennaio 2024 tale percentuale dovrà essere almeno del 70%, con la possibilità di approvvigionarsi presso altre unità di produzione bio o in conversione provenienti dalla stessa regione.

Mangimi in conversione extra-aziendali: la percentuale che può essere introdotta nella razione passa dal 30 al 25%; le cifre sono calcolate annualmente quali percentuali di sostanza secca di mangimi di origine vegetale.

Pratiche zootecniche

Benessere animale: il Reg. 2018/848 gli dedica un intero articolo, a sottolineare il fatto che l'agricoltura biologica non può prescindere dalla qualità della vita dell'animale allevato (All. II parte II, punto 1.7).

Transumanza: il Reg. 2018/848 specifica che nei periodi di transumanza gli animali biologici possono pascolare su terreni

non biologici quando sono condotti a piedi da un'area di pascolo all'altra, e durante questo periodo di tempo gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali.

Allevamento dei vitelli: è confermato il divieto di allevare vitelli in recinti individuali dopo una settimana di età, ma per singoli capi e per un periodo limitato, dietro giustificati motivi veterinari, è possibile prolungare la permanenza in recinti individuali, dotati di paglia e spazi adeguati per girarsi e sdraiarsi comodamente per intero.

Riproduzione degli animali biologici: la riproduzione deve avvenire con metodi naturali; è ammessa tuttavia l'inseminazione artificiale, ma la riproduzione non è indotta o impedita da trattamenti con ormoni o altre sostanze con un effetto simile, tranne che non si tratti di una terapia veterinaria per un singolo animale.

La certificazione di gruppo

La Certificazione di gruppo, attualmente riservata esclusivamente ai produttori dei paesi in via di sviluppo, rappresenta una delle principali novità del nuovo Reg. (UE) 848/2018. **L'obiettivo è di consentire ad un certo numero di piccoli agricoltori**, spesso collocati in aree marginali, di far fronte ai costi di ispezione e agli oneri amministrativi connessi alla certificazione **come se fossero una singola entità**.

La Certificazione di Gruppo prevede che **ogni Gruppo di Operatori debba avere le seguenti caratteristiche:**

- Abbia sede in uno Stato membro o in un paese terzo;
- Abbia personalità giuridica;

- Sia costituito soltanto da membri le cui attività di produzione si svolgono in prossimità geografica le une alle altre, cioè devono essere presenti tutti nello stesso Stato;
- Sia composto soltanto da membri che sono agricoltori, le cui attività possono inoltre includere la trasformazione, la preparazione o l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi;

Ogni gruppo di operatori è composto soltanto da agricoltori:

- I cui costi di certificazione individuale rappresentano oltre il 2 % del fatturato o del volume standard di produzione biologica di ciascun membro e il cui fatturato annuale di produzione biologica non eccede i 25.000 € o il cui volume standard di produzione biologica non è superiore a 15.000 € l'anno, oppure ciascuno degli operatori ha aziende al massimo di:
 - 5 ettari,
 - o 0,5 ettari, nel caso di serre,
 - o 15 ettari, esclusivamente nel caso di pascoli permanenti;

Inoltre, il gruppo di operatori:

- Deve istituire un **sistema di commercializzazione comune** dei prodotti ottenuti dal Gruppo, cioè le vendite dei prodotti devono essere effettuate attraverso il Gruppo e non dal singolo membro componente del Gruppo, infatti l'Organismo di Controllo rilascerà il Certificato soltanto al Gruppo e non ai singoli membri;
- Deve istituire un **sistema per i controlli interni**, che comprende una serie documentata di attività e procedure

di controllo, in base alle quali una persona o un organismo identificati sono responsabili di verificare il rispetto del Reg. 2018/848 da parte di ciascun membro del Gruppo; gli Organismi di Controllo revocano il certificato per l'intero gruppo qualora vengano riscontrate carenze nella creazione o nel funzionamento del sistema di controlli interni;

- **Non può essere parte del Gruppo** un operatore che effettua esclusivamente attività di trasformazione, preparazione o immissione sul mercato;
- Il Gruppo può essere formato **al massimo da 2.000 membri**.

L'Organismo di Controllo effettuerà su ogni membro del Gruppo di Operatori **una ispezione annuale quando questo è composto da 10 o meno membri**. Se il numero dei **componenti del Gruppo è superiore a 10**, l'Organismo di Controllo effettuerà **una ispezione annuale solo sul 5% del totale dei membri del Gruppo**.

Tra gli **obiettivi** della certificazione di gruppo ci sono anche quelli di:

- Rafforzare le reti locali europee,
- Contribuire a migliorare il posizionamento sul mercato dei piccoli produttori,
- Garantire condizioni di concorrenza eque con gli operatori dei Paesi Terzi.

Divieto uso OGM

Mentre il regolamento del 2007 estendeva la soglia di tolleranza per le contaminazioni accidentali da Organismi Geneticamente

Modificati (OGM) dello 0,9% anche all'agricoltura biologica, **il nuovo regolamento del 2018 sancisce espressamente il divieto di utilizzo di materiale contenente OGM.** Il considerando 23 cita *“L'uso di radiazioni ionizzanti, clonazione animale e animali poliploidi artificialmente indotti od organismi geneticamente modificati («OGM»), nonché prodotti derivati od ottenuti da OGM, è incompatibile con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Tale uso dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica”.*

Come principio generale, il metodo di produzione biologico esclude (art. 5) *“l'uso di OGM, dei prodotti derivati da OGM e dei prodotti ottenuti da OGM che non siano medicinali veterinari”*, mentre l'articolo 11 riguarda espressamente il divieto di utilizzo degli OGM, mentre **non viene più citata le quota accidentale dello 0,9% considerata inevitabile per l'agricoltura convenzionale.**

Origine delle materie prime

Il nuovo Reg. (UE) 2018/848 introduce una novità importante sull'origine delle materie prime. Si prevede, infatti, che i **termini «UE» e «non UE» possono essere sostituiti o integrati:**

- **Dal nome di un paese** (es. Italia), come già previsto dal precedente Regolamento o,
- **Dal nome di un paese e di una regione**, se tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto sono

state coltivate in quel paese e, se del caso, in quella regione (Art. 32, par. 2, Reg. UE 2018/848).

Controlli e certificazione

Alcune novità sono state introdotte dal nuovo regolamento anche in materia di controllo e certificazione, **tra le quali ricordiamo:**

- Gli operatori possono **scegliere diversi Organismi di certificazione** per le diverse categorie di prodotti contenute nell'allegato 1 del Reg. (UE) 848/2018.
- **Sono esentati dal sistema dei controlli gli operatori che vendono il prodotto sfuso** (no mangimi) direttamente al consumatore finale, a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino o non li immagazzinino. L'esenzione della certificazione può essere concessa solo se le vendite del prodotto sfuso sono inferiori a 5.000 kg/annui, tali vendite di prodotto sfuso bio non rappresentino un fatturato annuo maggiore di 20.000 €, oppure il costo di certificazione dell'operatore è maggiore del 2% del fatturato totale sui prodotti biologici sfusi.
- Il controllo di conformità dell'operatore attualmente è annuale. **Il regolamento premia gli operatori più meritevoli** prevedendo una ispezione fisica annuale **tranne nel caso in cui l'operatore non presenti non conformità (NC) nei 3 anni precedenti**. Per tali operatori, cosiddetti a basso rischio, **i controlli potranno essere eseguiti ogni 2 anni**.

Dal primo gennaio 2023 non esisterà più il Documento Giustificativo e Certificato di Conformità, ma solo il

“**CERTIFICATO**”, che conterrà tutte le informazioni necessarie e che sarà rilasciato dall'Organismo di Controllo.

In assenza di Certificato non è possibile immettere sul mercato qualsiasi prodotto con le indicazioni di conformità al metodo biologico.

In base all'art. 35 del Reg. (UE) 2018/848:

1. Le autorità competenti oppure, ove del caso, **le autorità di controllo o gli organismi di controllo, rilasciano un certificato** a qualsiasi operatore o gruppo di operatori che abbia notificato la propria attività a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, e che rispetti il presente regolamento. **Il certificato:**
 - a) È rilasciato ove possibile in formato elettronico;
 - b) Consente almeno l'identificazione dell'operatore o del gruppo di operatori, compreso l'elenco dei membri, la categoria di prodotti coperti dal certificato e il periodo di validità;
 - c) Attesta che l'attività notificata è conforme al presente regolamento;
 - d) È rilasciato in conformità del modello di cui all'allegato VI.
2. Gli operatori e i gruppi di operatori non immettono sul mercato i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, come prodotti biologici o prodotti in conversione, a meno che non siano già in possesso di un certificato.
4. Un operatore o un gruppo di operatori non può ottenere un certificato da più di un organismo di controllo per attività svolte nello stesso Stato membro riguardo alla stessa categoria di prodotti, anche nei casi in cui tale operatore o

gruppo di operatori operi in diverse fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione.

Secondo l'art. 34, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2018/848:

- Gli operatori che vendono prodotti biologici pre-imballati direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale, sono esentati dall'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e dall'obbligo di essere in possesso del certificato.

Norme eccezionali di produzione

Con riferimento all'art. 22 del Reg. (UE) 2018/848, alla Commissione è conferito il potere di **adottare atti delegati** che integrano il presente regolamento, **fissando**:

- a) **I criteri per determinare se una situazione si configuri quale circostanza calamitosa** derivante da «avversità atmosferica», «epizoozie», «emergenza ambientale», «calamità naturale» o «evento catastrofico», nonché da eventuali situazioni comparabili;
- b) **Norme specifiche**, incluse eventuali deroghe al presente regolamento, su come gli Stati membri debbano far fronte a tali circostanze calamitose se decidono di applicare il presente articolo;
- c) **Norme specifiche** in materia di monitoraggio e notifica in tali casi.

A questo proposito, il DM n. 229771 del 20-05-2022, dispone che una situazione si configura quale circostanza calamitosa a seguito della decisione formale adottata dalla Regione territorialmente competente.

Ai sensi dell'art. 2 del Reg. Delegato (UE) 2020/2146, **le condizioni per la concessione delle deroghe sono:**

1. A seguito della decisione formale le autorità competenti possono, previa identificazione degli operatori interessati nella zona colpita o su richiesta del singolo operatore interessato, **concedere le deroghe pertinenti** di cui all'articolo 3 e le relative condizioni, **purché tali deroghe e condizioni si applichino:**

- a) **Per un periodo limitato e non superiore a quello necessario**, e in nessun caso per più di 12 mesi, per proseguire o riprendere la produzione biologica quale effettuata prima della data di applicazione di tali deroghe;
- b) **A tipi di produzione** o, se del caso, ad appezzamenti agricoli specificamente colpiti;
- c) **A tutti gli operatori biologici interessati** nella zona colpita o soltanto al singolo operatore interessato, a seconda dei casi.